

Schema di decreto legislativo sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione (Atto n. 535).

PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAI DEPUTATI RUSCONI E SASSO

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), premesso che:

lo schema di decreto è stato presentato alle Camere, dopo che nella seduta del 15 settembre 2005 la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, ha formulato un parere fortemente negativo sui suoi contenuti, formulando condizioni che il Governo ha ufficialmente accolto e che riguardano il blocco della sperimentazione e il rinvio all'anno scolastico 2007-2008 dell'entrata in vigore del decreto;

tra i motivi del giudizio negativo delle regioni continua a figurare come nei precedenti pronunciamenti quello della mancata presentazione del Piano finanziario di cui l'articolo 1, comma 3, della legge n. 53 del 2003, mancanza che dal Governo è stata definita « non condizionante l'emanazione dei decreti legislativi »;

lo schema di decreto non accoglie le più importanti valutazioni critiche ripetutamente espresse dal CNPI;

rilevato che:

l'impianto complessivo e i principi ispiratori della legge n. 53 del 2003, sono stati varati senza alcun coinvolgimento partecipativo della scuola reale e senza un effettivo confronto con le parti sociali;

lo schema di decreto legislativo sul secondo ciclo, soprattutto in materia di organizzazione educativa e didattica, ripropone sostanzialmente l'impostazione e la struttura di quello sul primo ciclo, le cui conseguenze negative in questa prima fase di attuazione della legge sono davanti agli occhi di tutti;

sullo schema di decreto sul secondo ciclo, dopo una prima generica informativa data alle forze sociali, non c'è stato alcun confronto vero, né sui diversi aspetti critici segnalati, né sulle ricadute sul lavoro e sulla professionalità del personale;

rilevato che lo schema prefigura un dualismo tra i licei statali e l'istruzione professionale di competenza delle Regioni e in particolare:

a) con la divaricazione dei due « canali » (ai quali deve aggiungersi l'apprendistato in quanto percorso considerato utile ai fini dell'assolvimento del cosiddetto « obbligo formativo ») e la precocità della scelta, collocata al termine del primo ciclo (cioè a 13 anni che, con gli anticipi a regime, si abbassano a 12 anni e mezzo), si concorre a preconstituire un rigido sistema di discriminazione sociale fondato sulle condizioni socio-culturali della famiglia di provenienza. Sembra del tutto evidente che i due tronconi che costituiscono il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione (articolo 1) sono totalmente separati e di fatto non comunicanti.

Quello costituito dall'istruzione e dalla formazione professionale è totalmente subordinato, dequalificato con un valore formativo radicalmente diverso.

Infatti se le scelte presenti nella bozza in Martedì 11 ottobre 2005 — 167 — Commissione VII esame, riguardante l'ordinamento del secondo ciclo, si raccordano a quelle contenute nei due decreti legislativi sul diritto dovere e sull'alternanza si ricava una scelta di fondo: quella di strumentalizzare gli interventi, originariamente previsti per sostenere l'obbligo di svolgere attività formative fino al compimento del diciottesimo anno — la sperimentazione del biennio integrato — trasformandoli in uno strumento dequalificato di salvaguardia clientelare di quanto residua del tradizionale sistema di formazione professionale regionale una volta realizzato il trasferimento alle regioni dell'istruzione professionale dello Stato;

b) lo squilibrio tra i percorsi liceali e quelli dell'istruzione e formazione professionale e all'interno stesso dei primi, giacché si riconosce solo agli studenti del liceo classico « l'accesso qualificato ad ogni facoltà universitaria » e non viene garantita una terminalità definita a conclusione di quelli articolati in « indirizzi » che dovrebbero caratterizzarsi per finalità professionalizzanti, disperdendo così il ricco patrimonio degli istituti tecnici e professionali statali;

c) la mancata garanzia della pari dignità culturale educativa e formativa dei percorsi liceali e di quelli dell'istruzione e formazione professionale, frantumata l'offerta formativa in segmenti non solo distinti ma tra loro gerarchizzati;

d) il testo in esame prevede di fatto senza alcuna regolamentazione o rinvia alle competenze regionali passaggio di tutti gli istituti professionali di Stato e l'affossamento degli istituti tecnici nell'ambito dell'ordinamento liceale. Si tratta di una soluzione inaccettabile e da respingere;

considerato che il nuovo articolo 27, formulato in sede di Conferenza unificata, tiene conto che la modifica del Titolo V realizzata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e` avvenuta dopo l'approvazione della legge sul riordino dei cicli (legge 10 febbraio 2000, n. 30), quando assegnava la competenza legislativa esclusiva alle regioni in materia di istruzione e formazione professionale, operava in presenza di un nuovo ordinamento che aveva riformato l'assetto e lo stesso lessico dell'istruzione.

Infatti l'istruzione professionale tradizionale era ormai inserita nell'ordinamento liceale e sottratta al trasferimento. Il nuovo sistema dell'istruzione e formazione professionale veniva configurato come un nuovo soggetto totalmente affidato alle decisioni e alle innovazioni della legislazione regionale (articolo 1, comma 2). Con la legge n. 30 del 2000 gli istituti tecnici e gli istituti professionali venivano a far parte in modo organico del ciclo secondario, che assumeva la denominazione di scuola secondaria (la scuola secondaria si realizza negli attuali istituti di istruzione secondaria di secondo grado che assumono la denominazione di « licei » (articolo 4, comma 20). Tale legge sanciva al tempo stesso che « il sistema educativo di formazione si sarebbe dovuto realizzare secondo le modalita` previste dalla legge 24 giugno 1997 n. 196 e dalla legge 17 maggio 1999 n. 144 ». Il fatto che successivamente, la legge 28 marzo 2003, n. 53, abbia soppresso la legge n. 30 del 2000 non ha potuto modificare il significato e la finalita` che il Titolo V voleva esprimere; considerato che in base alla vigente Costituzione e in base al suddetto articolo 27, l'istruzione professionale e l'istruzione tecnica saranno riordinati nell'ambito dell'istruzione secondaria superiore di Stato e che la relazione tecnica non tiene conto della necessaria copertura finanziaria di tale previsione; esprime PARERE CONTRARIO.

Rusconi, Sasso.

Martedi` 11 ottobre 2005 — 168 — Commissione VII